



---

# REGOLAMENTO

## PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI E PER LA GESTIONE DEL MANCATO VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE

---

*(Approvato dal Consiglio con Delibera N° 214 del 13.11.2018)*

### PREMESSA

- 1.1) Considerato che ogni anno il numero dei colleghi inadempienti, cioè di coloro che non pagano o pagano in ritardo il contributo di iscrizione aumenta in modo preoccupante;
- 1.2) Che per ogni iscritto all'ordine provinciale, la segreteria versa la quota associativa al CNAPPC, anche per coloro che non pagano il contributo di iscrizione, creando un disavanzo che ogni anno aumenta in modo considerevole;
- 1.3) Considerato tale comportamento disdicevole sotto il profilo deontologico ai sensi dell'art. 4 comma 6 del nuovo codice deontologico, anche nei confronti dei colleghi che provvedono regolarmente a quanto stabilito dalla legge.

### FINALITÀ

Al fine di intraprendere un percorso condiviso e coerente con le norme deontologiche professionali per ricorrere contro gli iscritti che non ottemperano all'obbligo del pagamento del contributo annuale, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Foggia, approva il seguente regolamento.

Secondo quanto riportato dall'art. 50 del R. D. n. 2537 del 23/10/1925 "il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 e dall'art.18, dà luogo a Giudizio Disciplinare".

Secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 6 del nuovo codice deontologico in vigore dal 01 gennaio 2014, il mancato pagamento della quota di iscrizione all'Ordine di appartenenza, anche di una sola annualità, costituisce illecito disciplinare e relativa sospensione dall'Ordine fino a quando non si attesti l'avvenuto pagamento.

### Nota

*Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.*

*L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio Nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine.*

*I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.*

## **1. Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi annuali da parte degli Iscritti nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compreso il deferimento al Consiglio di Disciplina Territoriale per l'applicazione delle relative sanzioni.

## **2. Funzione dei contributi**

I contributi costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio dell'Ordine e sono finalizzati a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente.

## **3. Obbligatorietà**

Il contributo dovuto dall'Iscritto all'Ordine Professionale ha natura legale ed è obbligatorio ai sensi del RD 2537/1925. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione, fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione del contributo e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

Il contributo è annuale ed è dovuto per anno civile. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione esso è dovuto per l'intero anno. Il contributo è unico e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.

## **4. Determinazione del contributo**

La determinazione della misura dei contributi a carico dell'iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art 5 della L. 1395/1923 e dell'art. 37 RD 2537/25.

Il Consiglio può stabilire a favore di specifiche categorie di professionisti, in virtù dell'età anagrafica, di iscrizione all'albo o di status soggettivi, un contributo di ammontare diverso.

## **5. Comunicazione del contributo**

Il Presidente dell'Ordine informa annualmente gli iscritti, attraverso la pubblicazione sul sito, dell'importo della quota a valere per l'anno successivo e delle modalità di pagamento.

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio e indicate nella richiesta di pagamento. La richiesta di pagamento sarà inviata a mezzo PEC<sup>1</sup> e, in caso di mancata comunicazione della PEC da parte dell'iscritto, a mezzo di mail ordinaria a ciascun Iscritto, nonché pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.

A tal riguardo, sarà cura di ogni iscritto comunicare le variazioni dei propri contatti alla segreteria dell'Ordine e aggiornare il proprio indirizzo e i propri recapiti telefonici, nonché PEC e mail ordinaria.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 16. Co. 7 del DL 185/2008 gli Iscritti sono tenuti a possedere e comunicare all'Ordine il proprio indirizzo PEC.

Resta inteso che l'Ordine non è responsabile della mancata ricezione, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento, posto che l'Iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento annuale e può attingere le informazioni dal sito web istituzionale dell'Ordine.

## **6. Modalità di pagamento - Rateizzazione**

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota di norma entro il 31 Marzo di ciascun anno ed è possibile procedere al pagamento attraverso le seguenti modalità:

### **PAGO PA \***

bonifico bancario

carta di credito o bancomat presso la segreteria dell'ordine

## **7. Cancellazione**

La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento del contributo a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento. L'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all'anno in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione.

La cancellazione per trasferimento in corso d'anno da un Consiglio Provinciale ad un altro opera dalla data della delibera.

Non è possibile la cancellazione se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo. Parimenti non è possibile la cancellazione in pendenza di procedura disciplinare.

La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre sempre dalla data del decesso; pertanto nessuna quota potrà essere imposta per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento del contributo dall'anno successivo alla data della sentenza.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario può dar luogo a giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 20.2 del vigente Codice Deontologico.

## **8. Reiscrizione**

La reiscrizione all'Albo comporta l'obbligo del pagamento dei contributi con le stesse modalità previste per le nuove iscrizioni.

## **9. Sospensione**

In caso di sospensione dall'Albo il contributo è integralmente dovuto per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'efficacia dell'iscrizione.

---

\* Delibera Consiliare n°37/2020 del 19/02/2020

## 10. Ritardato pagamento

Decorsi sessanta giorni dal termine del pagamento del contributo senza che l'iscritto abbia provveduto, l'Ordine procederà ad inviare un sollecito bonario di pagamento via PEC o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, via mail ordinaria o Racc. A/R con tassa a carico dell'iscritto, nella quale all'iscritto verranno indicate tutte le conseguenze cui questi sarà sottoposto in caso di mancato pagamento, nel rispetto del presente regolamento.

La formale richiesta di pagamento costituisce a tutti gli effetti di legge formale messa in mora ed avviso di successivo deferimento al Consiglio di disciplina

Il pagamento parziale della quota di iscrizione non è previsto e comunque non preclude la messa in mora che sarà costituita secondo le modalità sopra indicate.

## 11. Inadempimento – Deferimento al Consiglio di Disciplina

Il Consiglio vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

### Provvedimenti disciplinari

#### Fase preliminare

Avvio del procedimento: alla scadenza dei termini assegnati per il pagamento in ritardo nei richiami sopra indicati e nello specifico dopo 30 giorni dalla data del primo ed unico avvertimento, si chiude la fase preliminare.

Terminata la fase preliminare il collega viene convocato a comparire davanti al Consiglio di Disciplina dell'Ordine, con raccomandata A/R / P.E.C. almeno 15 giorni prima della data stabilita.

Se l'iscritto si presenta alla convocazione e viene accertata l'inadempienza il Consiglio di Disciplina dell'Ordine, nella seduta medesima emetterà nei suoi confronti il provvedimento di sanzione.

Se l'iscritto non si presenta per un legittimo impedimento, il Consiglio di Disciplina dell'Ordine nella seduta successiva a quella della prima convocazione, procede ad una seconda convocazione tramite raccomandata A/R / P.E.C. almeno 15 giorni prima della data stabilita.

In caso l'iscritto non abbia ancora provveduto al pagamento o non si presenti alla seconda convocazione dinnanzi al Consiglio di Disciplina dell'Ordine o, se presente, viene accertata l'inadempienza, il Consiglio di Disciplina dell'Ordine nella seduta medesima emetterà nei suoi confronti il provvedimento di sanzione.

Se durante il periodo della sanzione comminata l'iscritto provvederà al saldo di quanto dovuto, il Consiglio di Disciplina dell'Ordine revocherà il provvedimento sanzionatorio.

Diversamente gli verrà comunicata la sospensione dall'esercizio della libera professione dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Foggia tramite raccomandata A/R / P.E.C.

Qualora la morosità persista da oltre 3 anni e il Consiglio dell'Ordine abbia esperito tutti i tentativi per ricevere il pagamento, il Consiglio procede, con apposita lettera Racc. A/R o PEC, a diffidare il professionista sospeso a sanare entro trenta giorni la morosità maturata facendo nel contempo presente che, in difetto, la sospensione sarà ritenuta quale mancato interesse al mantenimento dell'iscrizione e che, conseguentemente, l'Ordine procederà alla cancellazione dell'iscritto dall'Albo.

## 12. Rapporti tra Consiglio dell'Ordine e Consiglio di Disciplina

L'Ordine, esperiti i tentativi per ottenere il pagamento ed accertata la persistente morosità deferisce gli iscritti morosi al Consiglio di Disciplina.

Il deferimento può avvenire caso per caso oppure attraverso un elenco degli iscritti, purché ciascun nominativo sia accompagnato dalla documentazione comprovante l'inadempimento e le richieste di pagamento inoltrate all'Isritto.

Contestualmente al deferimento, l'Ordine potrà procedere a porre in essere le procedure amministrative utili per la riscossione del debito, le cui spese saranno a carico esclusivo dell'iscritto moroso.

Laddove a fronte del deferimento e prima dell'inizio del procedimento disciplinare l'iscritto proceda al pagamento del dovuto, il Presidente dell'Ordine territoriale comunica immediatamente la circostanza al Presidente del Consiglio di disciplina, inoltrando altresì copia della ricevuta di pagamento.

## 13. Sospensione dall'albo per morosità – Revoca della sospensione a seguito di pagamento

La sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per morosità è annotata sull'albo professionale.

Questa è a tempo indeterminato e potrà essere revocata unicamente dal Presidente dell'Ordine, a seguito del pagamento delle somme pregresse dovute.

## 14. Inesigibilità

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dall'Ordine nei seguenti casi:

- decesso dell'iscritto;
- reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni;
- anti economicità dell'azione di recupero;
- accertata prescrizione.

In questi casi il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero. Il Consiglio, a seconda del motivo dell'inesigibilità, ha facoltà di deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina.

## 15. Iscritti non in regola con i pagamenti

A decorrere dalla costituzione in mora e fino al saldo della quota **o di oneri economici dovuti a qualsiasi titolo\***, tutti i servizi dell'Ordine saranno sospesi e il professionista incorrerà nelle seguenti limitazioni. In particolare agli iscritti morosi non verranno più erogati i seguenti servizi:

- *Delibera Consiliare n°37/2020 del 19/02/2020*

Servizio Sportello (certificati, opinamenti); Adesione a convenzioni stipulate dall'Ordine; Consultazione biblioteca; Corsi di aggiornamento professionale; la partecipazione ad eventi formativi accreditati dall'Ordine Incontri; Visite guidate; Appartenenza a commissioni; Segnalazioni per terne, ecc.

A partire dal terzo anno di morosità agli iscritti morosi non verranno rilasciati diplomi o medaglie da parte dell'Ordine, o altri riconoscimenti previsti.

#### **16. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'invio della relativa comunicazione a mezzo pec a tutti gli iscritti, con contemporanea pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.

